

ASUC Vich

Amministrazione Separata Usi Civici di Vigo di Fassa del Comune di Sèn Jan



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO

Approvato con deliberazione dell'ASUC Vich n. 03 del 12.02.2018

CAPO I

- -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dall'ASUC Vich, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata Legge Provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato Regolamento di Esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2. – BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Venezia Tridentina, emesso in forza dell'art. 42 del R.C. 332/1928, univocamente definito dal "Giornale di Archiviazione n. 125/38, prot. 524/38, Pos. 2148/27, Rep. 631" di data 21 aprile 1938;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché da eventuali determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del Libro Fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario dell'ASUC Vich, come desumibile dalla lettura delle varie P.T. dell'Ufficio del Libro Fondiario.

Art. 3. – DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.
2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti, come accertati e riconosciuti dal Commissario A.L.U.C. con Decreto 19.04.1941, prot. n. 1462/41 – Pos. n. 21/46/27:
 - a) diritto di assegno legname da opera per acquisto, costruzione e/o ristrutturazione della prima casa dell'avente diritto e del suo nucleo familiare;
 - b) diritto di assegno legname da opera per costruzione e/o ristrutturazione di fienile e stalla a servizio di aziende agricole;
 - c) diritto legnatico ad uso combustibile per la necessità del nucleo familiare dell'avente diritto;
 - d) diritto al pascolo col bestiame posseduto e mantenuto coi propri mezzi, esclusa ogni industria armentizia, limitatamente al numero dei capi facenti parte dell'azienda agricola familiare;
 - e) diritto erbatico e strammatico, con gli stessi limiti rapportati alle esigenze dell'azienda agricola familiare;
 - f) diritto di cavar sassi e sabbia;
 - g) diritto di resinazione delle piante.

Art. 4. – TITOLARE DEI DIRITTI

1. Il nucleo familiare è rappresentato dal maggiorenne residente nella frazione ed è l'intestatario della rispettiva scheda di famiglia presso l'ufficio dell'Anagrafe comunale.
2. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico spetta:
 - a) al nucleo familiare residente nella frazione di Vigo di Fassa da almeno cinque anni;
 - b) al nuovo nucleo familiare che abbia maturato almeno sette anni di residenza in uno dei Comuni della Val di Fassa;

Art. 5. – RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 6. – AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Premesso che l'uso civico è da ritenersi un sostentamento al nucleo familiare concesso compatibilmente con la disponibilità dello stesso da parte dell'ASUC Vich e fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'ampiezza dei diritti di uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30.12.1923 n. 3267;
 - b) numero utenti;
 - c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

Art. 7. – RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti di uso civico riconosciuti, deve recarsi presso l'ufficio dell'ASUC Vich per farne richiesta al Capofrazione o delegato.
2. In caso di provvedimento di assegnazione il Capofrazione o suo delegato provvederà a rilasciare l'autorizzazione; in caso di provvedimento di rigetto verrà espressa risposta motivata in forma scritta.
- 3.

Art. 8. – CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuito. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il

Comitato può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

2. Qualora l'esercizio ed il godimento dei beni di uso civico avviene per motivi professionali, tale godimento potrà essere oneroso; gli introiti verranno utilizzati per il mantenimento dei beni medesimi.
3. Per la fruizione delle strade frazionali l'autorizzazione potrà essere onerosa, secondo specifica delibera del Comitato di Amministrazione; gli introiti verranno utilizzati per la manutenzione delle strade medesime.

Art. 9. – ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

1. L'Amministrazione, oltre al soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio di uso civico.
2. L'Amministrazione indice apposito bando di vendita del legname e degli altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio e ne cura adeguata pubblicità.
3. Ai censiti aventi diritto è riservata la prelazione, a parità di prezzo offerto all'asta.
4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai Comuni.

Art. 10. – REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro, nonché da altre imposte.

CAPO II SPECIFICI DIRITTI DI USO CIVICO

SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA

Art. 11. – DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi.
2. Il censita dovrà presentare domanda scritta con allegato un estratto del titolo abilitativo. Il Comitato di Amministrazione darà risposta scritta entro il termine massimo di mesi dodici.
3. Vengono stabilite le seguenti quantità massime per l'assegnazione del legname:
 - a) fienile o stalla: 30mc;
 - b) prima casa: 30mc;
 - c) rifacimento tetto prima casa: 10mc;
 - d) rifacimento balconi prima casa: 5mc;
4. Le quantità sopra indicate sono fruibili dai censiti una sola volta e sono cumulabili entro il limite massimo di 30mc complessivi.
5. Il legname viene abitualmente assegnato in essenza di abete rosso; previa determina del Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente potrà essere assegnato un quantitativo in altra essenza.

Art. 12. – MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo in piedi.
2. Il prezzo del legname è fissato, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, con deliberazione del Comitato di Amministrazione.
3. L'abbattimento delle piante dovrà essere effettuato da personale esperto nel taglio di lotti boschivi e con l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza.
4. Il legname da opera concesso sarà misurato, una volta tagliato ed esboscato, a cura del custode forestale, con eventuale assistenza del Capofrazione o suo delegato, che redigerà apposito verbale di misurazione.

5. Il quantitativo di legnatico da opera in eccesso rispetto a quello concesso o non dovuto per diritto, come risultante dal verbale di misurazione, viene ceduto a titolo oneroso mediante emissione di fattura da emettere al soggetto interessato al prezzo fissato, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, con deliberazione del Comitato di Amministrazione.

SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE

Art. 13. – DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere annualmente, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, un determinato quantitativo di legna da ardere (*di seguito denominata "part"*) in bosco, secondo le seguenti modalità:
 - a) legna raccogliaticcia: cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura, previa comunicazione al Capofrazione o suoi delegati, che autorizzerà l'assegnazione tramite il custode forestale;
 - b) assegnazioni ordinarie: spurghi, diradi, schianti, piante secche, piante rovinare o singole piante di scarsa qualità individuate e segnalate dal singolo censita o preventivamente individuate dal custode forestale e consegnate dallo stesso, previa autorizzazione del Capofrazione o suoi delegati.
2. Qualora ne ricorrano le condizioni e previo assenso del Comitato di Amministrazione, ogni nucleo familiare può ottenere la quota della "part", come stabilito nell'art. 14 comma 3, invece che in bosco, allestita su strada di bosco od a piazzale, verso rimborso di parte delle spese di raccolta ed accatastamento sostenute dall'Amministrazione.
3. Il Comitato di Amministrazione potrà valutare di volta in volta situazioni di eccezionali esigenze correlate alla presenza di nuclei familiari di eccezionali esigenze e disporre l'eventuale esenzione dal rimborso delle spese di cui all'art. precedente.

Art. 14. – MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso in piedi sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a 5 metri cubi tariffari. Tale concessione è gratuita.
2. Il Capofrazione, anche tramite delegati, valuterà la concessione in deroga, per chi si propone, di raccogliere un ulteriore quantitativo massimo di 10mc di legna in piedi esclusivamente in luoghi disagiati. Tale concessione è gratuita.
3. Il quantitativo concesso di legna allestita su strada di bosco od a piazzale è di massimo 4 metri steri per ogni nucleo familiare. Tale legname viene concesso previo rimborso delle spese di raccolta ed accatastamento sostenute dall'Amministrazione.
4. In caso in cui la legna allestita a strada di bosco od a piazzale abbia soddisfatto tutte le richieste pervenute, può essere concessa un'altra "part" allestita al nucleo familiare che ne ha già usufruito, ma che presenta ulteriore richiesta. Tale legname viene concesso previo rimborso delle spese di raccolta ed accatastamento sostenute dall'Amministrazione
5. Per le persone ultra-ottantenni sono concessi, per uso proprio, un massimo 4 metri steri di legname accatastato a strada od a piazzale. Tale concessione è gratuita.

Art. 15. – CONSEGNA DELLE "PART"

1. La "part" di legna verrà consegnata dal custode forestale esclusivamente previa esibizione dell'autorizzazione ("biliet da la legna") rilasciata dal Capofrazione o da suo delegato. L'autorizzazione dovrà riportare la quantità e la zona dell'assegnazione.
2. Il custode forestale dovrà rendicontare trimestralmente al Comitato di Amministrazione il legname assegnato nonché comunicare per iscritto al Comitato di Amministrazione le piante secche, piante rovinare o singole piante di scarsa qualità segnalate dai censiti, al fine di individuare con tempismo i luoghi di prelievo.

Art. 16. – INSUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI LEGNA

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle "part", il Capofrazione, o suo delegato, provvederà alla riduzione delle stesse nella misura percentuale necessaria al soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. Le assegnazioni ai censiti ultra ottantenni sono escluse dalla riduzione.

Art. 17. – ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade, dei sentieri e delle relative canalette di scolo, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale in accordo con il Capofrazione o suo delegato.
2. Particolare attenzione dovrà essere posta alla sicurezza propria e delle altre persone, assicurando la momentanea chiusura di strade, "toai" e sentieri in caso di pericolo durante le operazioni di taglio ed esbosco.
3. La "part" assegnata deve essere utilizzata direttamente dal nucleo familiare per il soddisfacimento dei propri bisogni, restando vietata qualsiasi forma di commercializzazione, pena il sanzionamento e la sospensione perenne del diritto, secondo delibera del Comitato.
4. All'assegnatario del diritto di legnatico che non sia in grado di provvedere in proprio o con i famigliari ai lavori di taglio, esbosco e trasporto della legna è data facoltà di farsi tagliare e/o esboscare e/o trasportare la stessa da persona designata con comunicazione formale al custode forestale al momento di consegna della "part"; il custode informerà immediatamente il Comitato di Amministrazione.
5. Il legname assegnato con diritto di legnatico, deve essere tagliato ed esboscato entro l'anno solare in cui è stato assegnato. Trascorso tale termine il legname non tagliato ed esboscato tornerà in piena disponibilità dell'Amministrazione e la stessa non rimborserà l'eventuale contributo previsto per l'esercizio dei diritti a copertura delle spese sostenute.
6. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto di uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto fino al pagamento del corrispettivo richiesto.
7. Il nucleo familiare che ottiene la "part" è obbligato, dopo aver tagliato ed asportato la legna, a pulire il bosco, la strada e le canalette di scolo di pertinenza.
8. I danni causati a strade, parcheggi o quant'altro in occasione del taglio ed esbosco della "part" dovranno essere prontamente sistemati. Qualora il censita non proceda alla sistemazione, lo stesso verrà sollecitato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora ancora non vi provveda, l'ASUC Vich vi provvederà in proprio, con rimborso forzoso; il mancato pagamento del rimborso richiesto entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto fino al pagamento del corrispettivo richiesto.

SEZIONE III PASCOLO

Art. 18. – DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare i propri bovini, equini, caprini ed ovini sui terreni di uso civico a ciò destinati.

Art. 19. – MISURA DEL DIRITTO

1. Gli aventi diritto, ogni qualvolta volessero pascolare su territori dell'ASUC Vich, dovranno presentare domanda scritta all'ASUC Vich, menzionando la località, il tipo di bestiame, il periodo di pascolo ed il numero di capi che vorrebbero far pascolare; il Comitato avviserà i delegati e risponderà con parere scritto, subordinato all'eventuale pagamento di un corrispettivo per capo di bestiame che verrà stabilito annualmente.
2. Sono esclusi dal pascolo di qualsiasi sorta di animali, i terreni boscati se non preventivamente autorizzati dall'ASUC Vich e dall'Autorità forestale nel rispetto del piano di gestione forestale.
3. In caso di utilizzo stagionale e/o autorizzazione periodica, durante il periodo di non utilizzo dei beni frazionali i fruitori dovranno lasciarli liberi da ogni e qualsiasi impedimento; in caso contrario l'ASUC Vich procederà con richiamo scritto; se non ottemperato al richiamo scritto, si ha revoca automatica dell'autorizzazione all'utilizzo.
4. Il Comitato di Amministrazione potrà, dietro richiesta scritta, rilasciare autorizzazione scritta per permettere un diverso utilizzo dei beni frazionali.

SEZIONE IV STRAMATICO ED ERBATICO

Art. 20. – DOMANDA PER LA RACCOLTA DELLO STRAME E DELL'ERBA.

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di stame o di erba nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda al Capofrazione, od ai suoi delegati, che risponderà con parere scritto.

SEZIONE V CAVAR SASSI E SABBIA

Art. 21. - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia, detto escavazione, è subordinato all'individuazione da parte del Comitato di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte dello stesso Comitato, sentita l'autorità forestale.
2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda al Capofrazione, od ai suoi delegati, che risponderà con parere scritto.

SEZIONE VI RESINAZIONE DELLE PIANTE

Art. 22 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. L'avente diritto che vuole provvedere all'estrazione della resina ne deve fare preventiva richiesta al Capofrazione, od ai suoi delegati, che risponderà con parere scritto.
2. In caso di parere positivo il richiedente dovrà seguire le disposizioni impartite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e delle prescrizioni impartite dall'Autorità forestale.

CAPO III

DIVERSO UTILIZZO DEI BENI FRAZIONALI

Art. 23. – DIVERSO UTILIZZO BENI FRAZIONALI

1. I beni frazionali devono di norma essere utilizzati secondo la loro natura, con utilizzo consono al tipo di bene frazionale quale pascolo, prato, bosco e così via, salvo uso corrente degli stessi.
2. Chiunque potrà inoltrare al Comitato di Amministrazione richiesta motivata scritta comprendente il bene richiesto, la località, il tipo ed il periodo di utilizzo, per un uso temporaneamente diverso da quanto previsto al punto 1.
3. All'istanza il Comitato di Amministrazione dovrà dare risposta scritta entro congruo termine.
4. L'eventuale autorizzazione al diverso utilizzo del bene, rilasciata dal Comitato di Amministrazione, sarà obbligatoriamente onerosa e dovrà riportare le modalità di ripristino del bene frazionale nonché le garanzie per tale ripristino che il censita dovrà fornire all'ASUC Vich.
5. In caso di utilizzo inappropriato dei beni frazionali, il Capofrazione, o suo delegato, dovrà richiedere verbalmente al censita di liberare il bene frazionale entro un congruo termine. Qualora non vi provvedesse il Capofrazione, o suo delegato, inoltrerà richiesta scritta. Qualora ancora non vi provveda, l'ASUC Vich vi provvederà in proprio, con rimborso forzoso; il mancato pagamento del rimborso richiesto entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio dei diritti di uso civico fino al pagamento del corrispettivo richiesto.

CAPO IV SANZIONI

Art. 24. – SANZIONI

1. Per quanto non sanzionabile dalle Leggi sulla natura, ambiente e foreste si sanzionerà il trasgressore in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
 2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €. 5.000,00.
 3. Avverso la sanzione e/o i provvedimenti presi dal Comitato, il Cittadino può proporre ricorso inoltrando all'ASUC Vich specifica domanda di revisione; su questa domanda si esprimerà lo stesso Comitato integrato con il Sindaco di Sèn Jan.
 4. L'espressione del Comitato allargato sarà inappellabile.
-

Note e datazioni

- Approvato con deliberazione del Comitato di Amministrazione n. 02 del 12.02.2018 ed esposto all'Albo Comunale nei tempi di Legge.